

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI UN FARMERS' MARKET ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

(Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007
in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Allegato P al regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche

PREMESSA

Il presente disciplinare definisce le modalità di gestione del Farmers' Market nel Comune di Majano, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.-

Il Farmers' Market è promosso dal Comune di Majano, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali di categoria degli imprenditori agricoli della Regione FVG.-

Il Farmers' Market è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche.-

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.-

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.-

Il Farmers' Market si pone inoltre l'obiettivo di rappresentare un'occasione di aggiornamento professionale e di contribuire alla diffusione degli strumenti di carattere cognitivo e tecnico per affrontare con consapevolezza e competenza le opportunità offerte dalla vendita diretta dei prodotti agricoli.-

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del Farmers' Market contadino si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.-

Articolo 1

Finalità del disciplinare

- 1) Il presente disciplinare regola l'organizzazione di un Farmers' Market presso il Comune di Majano ed in particolare presso la laterale interna nord che da Piazza Italia confluisce in Via Pietro Zorutti a Majano capoluogo (di seguito per brevità «Farmers' Market») riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.-
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.-

Articolo 2

Caratteristiche

- 1) Il Farmers' Market ha le seguenti caratteristiche:
 - a) svolgimento dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) periodicità quindicinale, la seconda e quarta domenica di ogni mese;
 - c) ubicazione: laterale interna sud del parcheggio di Piazza Italia;
 - d) numero massimo di operatori ammessi: n. 10 (dieci).-
- 2) L'organizzazione e gestione del Farmers' Market compete al Comune di Majano.-

Articolo 3

Piano organizzativo dello spazio espositivo

- 1) Lo spazio espositivo sarà allestito in relazione alle diverse tipologie di prodotto nel rispetto dell'Ordinanza del Ministero della salute 3 aprile 2002 per le attività di vendita e di somministrazione.-
- 2) In riferimento al cap. III del Reg. CE 852/2004, la predisposizione dello spazio di vendita terrà conto delle prescrizioni ivi contenute ed in particolare:
 - a) devono essere previste appropriate attrezzature per mantenere una adeguata igiene personale;
 - b) le superfici in contatto con il cibo sono in materiale facile da pulire e disinfettare, non tossico;
 - c) sono predisposti e a disposizione adeguate attrezzature per eliminare i rifiuti;
 - d) devono essere presenti adeguati impianti e attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di conservazione a temperatura controllata dei cibi secondo tipologia;
 - e) devono essere presi accorgimenti necessari per evitare il rischio, per quanto ragionevolmente possibile, di contaminazione.-
- 3) Nello spazio di vendita dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza e di prevenzione dei rischi.-

Articolo 4

Soggetti ammessi alla vendita

- 1) Sono ammessi alla vendita i soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, del Decreto 20 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.-¹
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 ed aver ottemperato alle denunce previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti delle istituzioni locali e sanitarie.-
- 3) L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.-

Articolo 5

Criteri di selezione delle aziende interessate alla vendita

- 1) Il Comune di Majano procederà alla valutazione delle domande pervenute ed alla razionalizzazione delle presenze espositive, sulla base di criteri generali quali:
 - a) la diversificazione dei prodotti;
 - b) la territorialità delle aziende e delle produzioni, la tipicità e la qualità alimentare;
 - c) la sostenibilità sociale e ambientale del processo produttivo.-
- 2) Il Comune di Majano provvederà ad organizzare il calendario delle presenze e la disposizione degli spazi espositivi, sia in relazione al carattere stagionale di alcune produzioni (indicato nella domanda annuale di partecipazione), sia per un utilizzo degli spazi che garantisca la presenza al maggior numero di aziende del territorio.-
- 3) Nell'assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i parametri ed i punteggi di seguito indicati, in caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili, al fine di determinare una graduatoria in centesimi dalla quale si attingerà per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato.-

PARAMETRO	PUNTEGGIO
Precedenti esperienze, dimostrabili fiscalmente, a iniziative collettive di vendita diretta su suolo pubblico:	20 punti

¹ Si riporta di seguito il testo della norma:

«2. **Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.**

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

Trasformazione dei prodotti in azienda:	25 punti
Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato programmata dal Comune:	1 punto Per ogni mese
Disponibilità di certificazione qualità sull'azienda e sui prodotti posti in vendita:	8 punti
Partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta e sulla sicurezza alimentare:	15 punti
Offerta di prodotti di varietà autoctone:	10 punti
Offerta di prodotti ad alto contenuto di innovazione:	10 punti

4) La graduatoria così determinata, dovrà essere correlata con l'effettiva disponibilità di spazi espositivi.-

Articolo 6

Prodotti agricoli in vendita

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Farmers' Market è soggetta alle limitazioni - diversificate - secondo le strutture utilizzate;
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.-
- 2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.-
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.-

Articolo 7

Vendita ed altre attività consentite²

- 1) Nell'ambito del Farmers' Market, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività;
 - c) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20/11/2007, da individuare sulla base di criteri definiti con successivo e separato atto.-

Articolo 8

Modalità di vendita

- 1) Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi vendita, distributori automatici e automarket oppure le strutture messe a disposizione dal Comune di Majano.-
- 2) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento.-
- 3) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della Legge 05/08/1981 n. 441 e successive modificazioni.-

² E' opportuno individuare le tipologie di attività compatibili con il Farmers' Market ad esempio, si potrebbero prevedere attività quali: apicoltura, ristorazione, produzione di prodotti tipici locali alimentari e non, quali botti per aceto balsamico, ecc.. Il Comune può precisare il numero dei banchi riservati a tali attività (o la percentuale in rapporto al totale).-

4) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Farmers' Market i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 recante «Norme a tutela del consumatore.».-

5) In ogni caso gli operatori devono:

a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.-

6) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.-

7) Gli espositori dovranno garantire:

- una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione a favore del consumatore;
- il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti;
- una presentazione esauriente dell'attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto per il consumatore;
- la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato;
- l'uso di attrezzature e vestiario adeguati e di materiali idonei;
- le eventuali degustazioni dovranno essere effettuate con materiale a perdere.-

Articolo 9

Addetti alla vendita

1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.-

Articolo 10

Obblighi degli imprenditori partecipanti al Farmers' Market contadino

1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al Farmers' Market sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli articoli 4, 6, 8 e 9 del presente disciplinare e, inoltre, devono:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) osservare le disposizioni riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
- c) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale di Majano;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) aderire ad iniziative di promozione del Farmers' Market riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- g) provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica e raccolta rifiuti, eventualmente imposti dal Comune di Majano;
- h) impegnarsi ad osservare le norme di sicurezza emanate in relazione ed ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/2008.-

Articolo 11

Disciplina amministrativa e controlli

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Farmers' Market, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.-
- 2) Il Farmers' Market è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare.-
- 3) In caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione dal Farmers' Market.-

Articolo 12

Gestione del Farmer's market

Il Comune di Majano nella prima fase di avvio e sperimentazione del Farmer's Market gestisce autonomamente lo stesso ed esercita il controllo attraverso un apposito comitato formato da tre componenti di cui uno in rappresentanza della maggioranza, uno della minoranza consiliare, il terzo sarà scelto dalla consulta dell'attività economiche e produttive.-

Successivamente l'Amministrazione potrà affidare la gestione a terzi previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.-

APPENDICE

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Articolo 2135 del codice civile come modificato dal D.Lgs. 228/2001:

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

Articolo 1 del D.Lgs 228/2001:

«Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.»

Articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228:

«Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»

D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 - Codice del consumo (pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.): Capo III - Particolari modalità di informazione - Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura

13 - Definizioni.-

- 1) Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
 - b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
 - c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
 - d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
 - e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
 - f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.-

14 - Campo di applicazione.-

- 1) Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.-
- 2) Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.-
- 3) Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.-

- 4) La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.-
- 5) La presente sezione non si applica:
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
 - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.-

15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.-

- 1) Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.-
- 2) Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.-
- 3) Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.-
- 4) È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.-
- 5) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.-

16 – Esenzioni.-

- 1) Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della L. 05/08/1981 n. 441 e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
 - f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - g) prodotti di fantasia;
 - h) gelati monodose;
 - i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.-
- 2) Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.-

17 - Sanzioni.-

- 1) Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.-